

Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Soggetti beneficiari

Art. 4 Commisurazione degli aiuti

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 Modalità di organizzazione dei servizi – clausola di libero accesso al mercato

Art. 7 Concessione del contributo e modalità di riparto degli aiuti

Art. 8 Modalità di erogazione e di rendicontazione dell'aiuto

Art. 9 Revoca dell'aiuto

Art. 10 Cumulabilità dell'aiuto

Art. 11 Durata dell'aiuto

Art. 12 Abrogazione

Art. 13 Norme transitorie

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n.15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), di seguito denominata legge, la concessione di contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, sulle relazioni nazionali e internazionali che interagiscono sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché sulle relazioni infra-regionali e che interessano i nodi logistici interni, portuali e di confine e le aree produttive regionali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dal presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) servizio di trasporto intermodale ferroviario: un servizio a treno completo multi-cliente, acquisito dall'impresa logistica su una relazione sia nazionale che internazionale in andata e in ritorno, che viaggia con una traccia oraria programmata e con frequenza regolare da e per un nodo logistico e/o portuale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) unità di trasporto intermodale (UTI) trasportata su servizio ferroviario: un semirimorchio, una cassa mobile adibita anche al trasporto stradale, un contenitore ISO standard da 40' o nr. 2 contenitori ISO standard da 20', pieni, trasportati per una singola tratta;
- c) servizio di trasporto intermodale ferroviario "shuttle infra-regionale": un servizio di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai/ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e dagli stessi con origine/destinazione da/per le aziende produttive insediate nella Regione Friuli Venezia Giulia e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale;
- d) unità di carico trasportata sui servizi intermodali ferroviari: i semilavorati destinati alla lavorazione dell'industria pesante e i relativi prodotti finiti, inclusi i container, semirimorchi e/o casse mobili pieni e adibiti al trasporto di dette merci;
- e) nuovi servizi di trasporto intermodale marittimo: servizi avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia sulle direttrici marittime da e per i tre porti della Regione Friuli Venezia Giulia, verso le altre destinazioni portuali del bacino Adriatico, sia nazionali che internazionali, limitatamente alle direttrici marittime per le quali sia possibile anche il trasporto stradale;

f) unità di carico trasportate sui servizi intermodali marittimi, sbarcate o imbarcate in un porto della Regione Friuli Venezia Giulia: gli autotreni e gli autoveicoli commerciali per il trasporto di merci, i semirimorchi o semitrailer normali e ribassati, le casse mobili, con esclusione dei contenitori marittimi ISO standard da 20', da 40' e da 45';

g) servizi di trasporto intermodale "costiero infra-portuale": servizi adibiti al trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione nel comparto industriale siderurgico e metallurgico, presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; nei servizi di trasporto intermodale "costiero infra-portuale" si intendono inclusi quelli effettuati con chiatte, navi costiere e navi che effettuano scalo in un primo porto della regione per allibo di parte del carico e completano l'operazione di sbarco in un secondo porto della regione, a condizione che la tratta di prosecuzione infra-portuale sia gestita con un contratto di noleggio suppletivo rispetto al contratto di viaggio originario;

h) unità di carico che viaggia sui servizi di cui alla lettera g): i semilavorati destinati alla lavorazione dell'industria pesante e i relativi prodotti finiti, incluse le casse mobili e i semirimorchi pieni, con esclusione dei contenitori marittimi ISO standard da 20', da 40' e da 45';

i) nodo logistico e/o portuale: un terminale operativo ubicato sul territorio regionale, portuale, interno o di confine, dotato di infrastruttura ferroviaria e stradale e attrezzato per la gestione operativa dei traffici intermodali.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari degli aiuti di cui al presente regolamento sono individuati come segue:

a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario così come indicati all'articolo 21, comma 1, lettere a) e a bis) della legge: gli operatori e le imprese logistiche (M.T.O.) regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea che organizzano il trasporto intermodale combinato via ferrovia, modalità prevalente in alternativa alla strada, e almeno una delle altre modalità. Per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto combinato fra due o più modalità (M.T.O. Multimodal Transport Operator), disponendo di mezzi propri per almeno una di dette modalità e organizzando pacchetti completi di trasporto combinato, in regime di libero accesso da parte dei potenziali utilizzatori, acquisendo i servizi logistici necessari (trazione ferroviaria o stradale, materiale rotabile, operazioni di carico, scarico, sbarco, imbarco o trasbordo delle unità di trasporto intermodale (UTI), nonché quant'altro necessario all'organizzazione completa del servizio e cura pertanto la parte principale del trasporto);

b) per i servizi di trasporto intermodale marittimo e costiero così come indicati all' articolo 21, comma 1, lettere b) e b bis) della legge: gli operatori e le imprese logistiche (M.T.O.) regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea che organizzano il trasporto intermodale combinato via mare, modalità prevalente in alternativa alla strada, e almeno una delle altre modalità. Per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto combinato fra due o più modalità (M.T.O. Multimodal Transport Operator), disponendo di mezzi propri per almeno una di dette modalità e organizzando pacchetti completi di trasporto combinato, in regime di libero accesso da parte dei potenziali utilizzatori, acquisendo i servizi logistici necessari (trasporto marittimo, mezzo nautico, operazioni di carico, scarico, sbarco, imbarco o trasbordo delle unità di trasporto intermodale (UTI), nonché quant'altro necessario all'organizzazione completa del servizio e cura pertanto la parte principale del trasporto).

Art. 4

(Commisurazione degli aiuti)

1. I contributi concessi dall'amministrazione regionale ai soggetti beneficiari sono commisurati nei seguenti limiti, come da tabella riportata nell'Allegato A:

a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario così come indicati all'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge:

1) la misura base dell'aiuto viene fissata nell'importo di € 50,00, per unità trasportata, in quanto detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella ferroviaria su di una percorrenza pari a 91 Km, quale media ponderata sul territorio regionale, calcolata per il periodo di vigenza della norma in questione;

2) la misura base dell'aiuto di cui al punto 1) potrà essere aumentata o diminuita in ragione dell'applicazione dei seguenti parametri e coefficienti di aggiustamento:

2.1) per i trasporti intermodali ferroviari sulle relazioni che collegano i nodi logistici regionali, porti e interporti, ad altre destinazioni sul territorio nazionale: fascia "A" fino a 250 Km di distanza stradale, coefficiente 0,50; fascia "B" da 250 a 400 Km di distanza stradale, coefficiente 0,25; fascia "C" oltre 400 Km di distanza stradale, coefficiente 0,15;

2.2) per i trasporti intermodali ferroviari sulle relazioni che collegano i nodi logistici regionali, porti e interporti, ad altre destinazioni internazionali del territorio comunitario: fascia "A" fino a 250 Km di distanza stradale, coefficiente 0,80; fascia "B" da 251 a 400 Km di distanza stradale, coefficiente 0,50; fascia "C" oltre 400 Km di distanza stradale, coefficiente 0,40;

2.3) per i trasporti intermodali ferroviari sulle relazioni che collegano i nodi logistici regionali, porti e interporti, ad altre destinazioni internazionali del territorio extra-comunitario: su qualsiasi distanza, coefficiente 1,10;

3) la misura degli aiuti di cui ai punti 1) e 2) non potrà comunque eccedere la percentuale del 30% dei costi totali per l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale;

b) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario "shuttle infra-regionale", così come indicati all'articolo 21, comma 1, lettera a bis) della legge:

1) la misura base dell'aiuto per i trasporti intermodali ferroviari infra-regionali, sulle relazioni che collegano i nodi logistici e produttivi regionali, porti, interporti e aziende produttive, viene fissata nell'importo di € 50,00.- per unità trasportata (UTI - Vedi All.1) e potrà essere aumentata in ragione dei seguenti coefficienti: fascia "A" fino a 100 km di distanza stradale, coefficiente 1,10; fascia "B" da 101 a 150 Km di distanza stradale, coefficiente 1,05; fascia "C" oltre 150 Km di percorrenza stradale, coefficiente 1,00;

2) la misura base dell'aiuto per i trasporti intermodali ferroviari di semilavorati e prodotti dell'industria pesante viene fissata nell'importo di € 2,90. per tonnellata di carico trasportata, in quanto detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni considerate ai fini del presente aiuto;

3) la misura degli aiuti di cui ai punti 1) e 2) non potrà comunque eccedere la percentuale del 30% dei costi totali per l'effettuazione dei rispettivi servizi di trasporto ferroviario;

c) per i nuovi servizi di trasporto intermodale marittimo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge:

1) la misura base dell'aiuto, viene fissata nell'importo di € 50,00 per unità trasportata, in quanto detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella marittima su di una percorrenza pari a 91 Km, quale media ponderata sul territorio regionale, calcolata per il periodo di vigenza della norma in questione;

2) la misura base dell'aiuto di cui al punto 1) potrà essere aumentata o diminuita in ragione dell'applicazione dei seguenti parametri e coefficienti di adeguamento:

2.1) su di una tratta marittima superiore a 20 Miglia Marine (MM) e fino a 250 MM, con approdo finale su altro porto nazionale: x coeff. 1,00; con approdo finale su altro porto comunitario o estero: x coeff. 0,90; con approdo intermedio su altro porto comunitario o estero e approdo finale su altro porto nazionale o viceversa: x coeff. 0,80;

2.2) su di una tratta marittima superiore a 250 Miglia marine (M.M.) e fino a 400 M.M. e comunque entro il bacino Adriatico delimitato dal Canale di Otranto (traverso Punta Palascia/Capo Linguetta) con

approdo finale su altro porto nazionale: x coeff. 0,60; con approdo finale su altro porto comunitario o estero x coeff. 0,40; con approdo intermedio su altro porto comunitario o internazionale e approdo finale su altro porto nazionale e viceversa x coeff. 0,20;

3) la misura degli aiuti di cui ai punti 1) e 2) non potrà comunque eccedere la percentuale del 30% dei costi totali sostenuti per l'utilizzazione dei servizi di trasporto marittimo e relativi oneri accessori;

d) per i servizi di trasporto intermodale "costiero infra-portuale" così come indicati al comma 1 lettera b bis) dell'articolo 21 della legge:

1) la misura base dell'aiuto per i semilavorati e prodotti finiti dell'industria pesante viene fissata nell'importo di € 3,20. per tonnellata di carico trasportata in quanto detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni considerate ai fini del presente aiuto;

2) la misura base dell'aiuto per le unità di carico intermodale, casse mobili, semirimorchi e altre unità di carico esclusi i contenitori 20'/40'/45', viene fissata nell'importo di € 50,00. per unità trasportata;

3) la misura degli aiuti di cui ai punti 1) e 2) non potrà comunque eccedere la percentuale del 30% dei costi totali per l'utilizzazione dei servizi di trasporto "infra-portuale" via mare e relativi oneri accessori.

Art. 5

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di agevolazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate nel rispetto della vigente normativa in materia di bollo, al Servizio competente in materia di infrastrutture e territorio, di seguito denominato Servizio, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it entro il 31 di marzo del rispettivo anno di competenza.

2. Nella domanda di contributo il beneficiario indica la tipologia di aiuto richiesta e il relativo piano di attività. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario e "shuttle infra-regionale" così come indicati all'articolo 21, comma 1, lettere a) e a bis) della legge:

1) iscrizione del soggetto beneficiario, così come individuato all'articolo 3, comma 1, lettera a), alla Camera di Commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione e la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto combinato o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminal destinati al trasporto combinato;

2) dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 18, del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, nonché dell'insussistenza di aiuti illegali di cui alla cosiddetta clausola Deggendorf;

3) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

4) dichiarazione di impegno per l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto combinato da parte delle imprese di autotrasporto e di spedizione;

5) copia del contratto stipulato con l'impresa ferroviaria e documentazione relativa all'espletamento della ricerca di mercato di cui all'articolo 6, comma 1;

6) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'articolo 1 e a praticare lo schema tariffario indicato al punto 8) al netto del contributo concesso;

7) dichiarazione circa la disponibilità di accesso alle piattaforme di carico e scarico, estremi e condizioni dei contratti stipulati con i gestori di dette piattaforme logistiche;

8) descrizione dettagliata del servizio previsto (itinerario, orari, tracce orarie disponibili, organizzazione delle operazioni di carico e scarico, disponibilità e numero del materiale rotabile effettivamente impiegato) con indicazione della stima del contributo complessivo richiesto;

9) schema tariffario effettivamente applicato, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge regionale;

10) piano dettagliato dei costi complessivi del servizio con evidenziazione del rispetto della clausola di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), punto 3);

11) piano economico con valenza almeno triennale dal quale emerga l'equilibrio gestionale del servizio di trasporto ferroviario in questione dopo la fine del periodo coperto dall'aiuto; clausola non richiesta per i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

b) per i servizi di trasporto intermodale marittimo e "costiero infra-portuale" così come indicati all'articolo 21, comma 1, lettere b) e b bis) della legge:

1) iscrizione del soggetto beneficiario, così come individuato all'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Camera di Commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto via terra e via mare, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione di servizi di trasporto terrestre e marittimo mediante l'utilizzo di navi, con contratto di nolo o a noleggio;

2) dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 18, del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, nonché dell'insussistenza di aiuti illegali di cui alla cosiddetta clausola Deggendorf;

3) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della società circa l'utilizzo di vettori marittimi che garantiscono il rispetto delle tabelle di armamento dello stato comunitario di registro della nave, dei relativi contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza degli equipaggi;

4) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della società circa l'utilizzo di vettori marittimi in possesso delle certificazioni previste dalle norme nazionali e internazionali per la navigazione e il trasporto marittimo;

5) copia del contratto stipulato con l'armatore/noleggiatore della nave e documentazione relativa all'espletamento della ricerca di mercato di cui all'articolo 6, comma 2;

6) dichiarazione di impegno circa l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto marittimo combinato da parte di altre imprese di trasporto e di spedizione;

7) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'articolo 1 e a praticare lo schema tariffario indicato al punto 8) al netto del contributo concesso;

8) descrizione dettagliata del servizio previsto (rotte, orari, frequenze del servizio e "schedule" dello stesso su base periodica mensile, trimestrale, annuale), organizzazione delle operazioni di sbarco e imbarco e copia o estremi del relativo contratto di terminal con uno dei porti della Regione F.V.G., numero delle unità impiegate, caratteristiche tecniche delle stesse in termini di capacità, velocità ecc., piano economico dell'attività prevista e per la quale si chiede il contributo, con indicazione della stima dell'ammontare complessivo dello stesso;

9) schema tariffario effettivamente applicato ai clienti, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge regionale;

10) piano dettagliato dei costi complessivi del servizio con evidenziazione del rispetto della clausola di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 3);

11) piano economico con valenza almeno triennale dal quale emerga l'equilibrio gestionale del servizio di trasporto marittimo dopo la fine del periodo coperto dall'aiuto; clausola non richiesta per i servizi di cui alla lettera b bis) dell'articolo 21 della legge e articolo 4, comma 1, lettera d).

3. Le imprese logistiche possono presentare, entro il termine previsto dal comma 1, più domande di contributo purché le stesse siano riferite a tratte diverse.

Art. 6

(Modalità di organizzazione dei servizi – clausola di libero accesso al mercato)

1. Per i servizi di trasporto intermodale ferroviario e per i servizi di trasporto intermodale ferroviario “shuttle infra-regionale”, così come rispettivamente indicati all’articolo 21, comma 1 lettere a) e a bis) della legge, le imprese logistiche che intendono organizzare un servizio di trasporto ferroviario intermodale e fruire delle contribuzioni previste individuano il fornitore della trazione ferroviaria dei trasporti in arrivo e partenza nel territorio regionale secondo criteri di non discriminazione e mediante ricerca di mercato allargata ad almeno tre soggetti interessati.

2. Per i nuovi servizi di trasporto intermodale marittimo e per i servizi di trasporto intermodale “costiero infra-portuale” così come rispettivamente indicati all’articolo 21, comma 1, lettere b) e b bis) della legge le società e gli operatori logistici che intendono utilizzare un servizio di trasporto marittimo o costiero, ricorrendo al noleggio del mezzo marittimo sia a scafo nudo che armato e fruire delle contribuzioni previste individuano il relativo fornitore del mezzo (armatore e/o noleggiatore) secondo criteri di non discriminazione e mediante ricerca di mercato allargata ad almeno tre soggetti interessati; la nave utilizzata, sia di proprietà che a noleggio, dovrà appartenere ai registri di uno stato comunitario.

Art. 7

(Concessione del contributo e modalità di riparto degli aiuti)

1. Il Servizio svolge l’istruttoria delle domande pervenute.

2. Qualora le risorse a bilancio regionale risultassero insufficienti ad assicurare la concessione del contributo regionale nelle misure indicate dall’articolo 4 a tutte le iniziative ammissibili, il Servizio forma una graduatoria, approvata con decreto del Direttore Centrale, delle iniziative da ammettere a contributo che tenga conto prioritariamente dei seguenti criteri:

- a) valenza del piano di attività dell’iniziativa proposta rispetto agli obiettivi della programmazione regionale di settore;
- b) caratteristiche della tratta di servizio previsto correlate ai medesimi obiettivi richiamati alla lettera a), con particolare riguardo all’indice di riduzione dell’impatto ambientale sul territorio regionale, come da tabella riportata nell’Allegato B.

3. Il contributo è concesso entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 8

(Modalità di erogazione e di rendicontazione dell’aiuto)

1. I contributi possono essere liquidati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilità di stanziamento, la prima con un’erogazione anticipata pari al 40% del contributo complessivo concesso e la seconda a saldo, oppure a tranches parziali a seguito di puntuali rendicontazioni periodiche trimestrali. Il saldo è erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, ai sensi delle indicazioni e nei termini previsti dall’articolo 5.

2. Per conseguire l’anticipazione del 40%, il beneficiario deve farne espressa richiesta nell’istanza di cui all’articolo 4. La medesima è erogata previa dimostrazione dell’effettivo avvio del servizio nonché a seguito di sottoscrizione dell’impegno da parte del legale rappresentante della società alla restituzione della somma percepita, atto corredato da polizza fidejussoria a copertura del valore equivalente al contributo complessivo richiesto su base annua, rilasciata da istituto bancario o assicurativo, qualora il beneficiario decadesse dal contributo nei casi previsti dall’articolo 9, nonché a semplice richiesta dell’amministrazione regionale.

3. La rendicontazione di cui al comma 1, presentata mediante PEC all’indirizzo territorio@certregione.fvg.it, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) una attestazione dei costi, degli esborsi e dei ricavi delle singole operazioni che compongono il ciclo del trasporto ammesso a contributo, con allegare le copie delle relative fatture attive e passive;
- b) una descrizione dettagliata del servizio realizzato, con l’indicazione delle principali informazioni inerenti il servizio ammesso a contributo: data e ora di partenza e/o arrivo; polo logistico o scalo portuale di carico e

di scarico del trasporto intermodale terrestre o marittimo o costiero "infra-portuale"; località di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto terrestre, porto di imbarco e porto di sbarco del trasporto marittimo o costiero "infra-portuale"; dati identificativi del cliente che effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevitore; tariffa effettivamente praticata per il servizio, inclusi tutti gli oneri a esso imputati; numero e peso delle unità di trasporto con indicazione delle rispettive caratteristiche delle singole unità di trasporto;

c) una dichiarazione attestante la corretta applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 4.

3. Il contributo è erogato e liquidato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della rendicontazione.

Art. 9

Revoca dell'aiuto

1. Il contributo è revocato:

a) qualora il beneficiario non utilizzi gli importi dell'aiuto avviando il relativo servizio entro il termine di tre mesi dalla data della notifica del decreto di concessione, fatte salve le eventuali documentate cause di forza maggiore;

b) qualora il beneficiario non utilizzi l'intera quota del contributo per la riduzione delle tariffe effettivamente praticate;

c) qualora il beneficiario non rispetti gli impegni assunti con le dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punti 1) e 2) o modifichi, senza preventiva autorizzazione, lo schema tariffario praticato ai sensi dell'articolo 5.

Art. 10

Cumulabilità dell'aiuto

1. Il presente regime di aiuto non è cumulabile con eventuali aiuti della stessa natura autorizzati dalla Legislazione regionale, statale, di altri stati membri della UE e comunitaria, fatta eccezione per gli aiuti Strutturali disposti dalle leggi nazionali a sostegno della navigazione di cabotaggio.

2. Il rispetto di tale divieto è assicurato da idonea dichiarazione contenuta nella domanda di contributo di cui all'articolo 5.

Art. 11

Durata dell'aiuto

1. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) ha una durata triennale e potrà essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della Giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire; il limite triennale non si applica al regime di aiuti di cui ai dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e d) in quanto servizi interni direttamente ed esclusivamente finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale nel territorio della regione. La Giunta Regionale inoltre, sulla base di un monitoraggio annuale dei volumi di traffico trasferiti dalla strada alla modalità ferroviaria e/o marittima tramite l'utilizzo delle misure di aiuto previste dal presente regolamento, si riserva la facoltà di introdurre gli opportuni correttivi entro i limiti massimi di intensità dell'aiuto previsti dall'articolo 4.

Art. 12

Abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2006, n. 0256 (Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità).

Art. 13

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande di agevolazione sono presentate al Servizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 256/2006.

Art. 14

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (riferito all'articolo 4)

TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE			€/UTI
ART.4, comma 1, lettera a)	comma 1, lettera a) punto 1) CONTRIBUTO BASE		€ 50,00
	comma 1, lettera a) punto 2) punto 2.1) DIRETTRICI NAZIONALI	COEFFICIENTI	
	<250 KM	0,50	€ 25,00
	251<400 KM	0,25	€ 12,50
	>400 KM	0,15	€ 7,50
	comma 1, lettera a) punto 2) punto 2.2) DIRETTRICI INTERNAZIONALI	COEFFICIENTI	
	<250 KM	0,80	€ 40,00
	251<400 KM	0,50	€ 25,00
	>400 KM	0,40	€ 20,00
	EXTRA UE /QUALSIASI DISTANZA	1,10	€ 55,00
ART.4, comma 1, lettera b)	CONTRIBUTO BASE		€ 50,00
	comma 1, lettera b) punto 1) DIRETTRICI - INFRA-REGIONALI	COEFFICIENTI	
	INFRA-REG. - FASCIA "A" Km <100	1,10	€ 55,00
	INFRA-REG. - FASCIA "B" Km 101<150	1,05	€ 52,50
	INFRA-REG. FASCIA "C" >150	1,00	€ 50,00

TRASPORTO FERROVIARIO INFRA-REGIONALE SEMILAVORATI E PRODOTTI INDUSTRIALI		€/TON
ART.4, comma 1, lettera b)	ART.4, comma 1, lettera b) punto 2) DIRETTRICI -INFRA-REGIONALI	€ 2,90

TRASPORTO MARITTIMO INTERMODALE			€/UTI
ART.4, comma 1, lettere c) e d)	Lettera c), punto 1) CONTRIBUTO BASE		€ 50,00
	Lettera c), punto 2) DIRETTRICI ADRIATICHE	COEFFICIENTI	
	20<250 MIGLIA MAR. SU ALTRO PORTO REGIONALE E/O NAZIONALE	1,00	€ 50,00
	20<250 MIGLIA MAR. SU ALTRO PORTO COMUNITARIO O ESTERO	0,90	€ 45,00
	20<250 MIGLIA MAR. CON APPRODO INTERMEDIO SU ALTRO PORTO COMUNITARIO O ESTERO E FINALE NAZIONALE	0,80	€ 40,00
	>250<400 MIGLIA MAR. SU ALTRO PORTO NAZIONALE	0,60	€ 30,00
	>250<400 MIGLIA MAR. SU ALTRO PORTO COMUNITARIO O ESTERO	0,40	€ 20,00
	>250 <400 MIGLIA MAR. CON APPRODO INTERMEDIO SU ALTRO PORTO COMUNITARIO O ESTERO E FINALE NAZIONALE	0,20	€ 10,00

TRASPORTO MARITTIMO SEMILAVORATI E PRODOTTI INDUSTRIALI TRA I PORTI REGIONALI		€/TON
ART.4, comma 1, lettera d)	TRASPORTI INTERNI DA/PER I TRE PORTI REGIONALI	€ 3,20

punto 1)

ALLEGATO B (riferito all'articolo 7)

TABELLA INTENSITA' RISPARMIO AMBIENTALE	COSTI ESTERNI ABBATTUTI €/TON/KM
TRASPORTO MARITTIMO TRA PORTI REGIONALI	€ 0,0451
TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE INFRA-REGIONALE(*)	€ 0,0415
TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE INTERNAZIONALE	€ 0,0277
TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE NAZIONALE	€ 0,0277
TRASPORTO INTERMODALE MARITTIMO A MEDIO RAGGIO	€ 0,0245
(*) CALCOLATO SULL'INDUSTRIALE ALL 80% E SULL'INTERMODALE AL 20%	

VISTO: IL PRESIDENTE